

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3972

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANTONIO PEPE, ANEDDA, GIULIO CONTI, GALLO, LANDI di
CHIAVENNA, LANDOLFI, LISI, MALGIERI, ANGELA NAPOLI,
PATARINO, PORCU, RONCHI**

Disciplina della destinazione di beni in favore di soggetti portatori di gravi *handicap* per favorirne l'autosufficienza

Presentata il 14 maggio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è intesa a fornire una risposta articolata ed efficace al bisogno, sempre più avvertito, di introdurre nel nostro ordinamento strumenti giuridici idonei a consentire ai genitori o agli altri soggetti interessati di destinare, eventualmente *mortis causa*, una parte del proprio patrimonio all'obiettivo dell'autosufficienza economica dei soggetti portatori di gravi *handicap* ovvero del mantenimento, dell'istruzione e del sostegno economico dei discendenti.

L'ordinamento vigente non contempla istituti idonei allo scopo. In particolare, non è prevista una apposita disciplina, sotto il profilo civilistico e fiscale, per la costituzione, ai fini del perseguimento degli obiettivi richiamati, di una massa pa-

trimoniale separata rispetto al patrimonio generale del disponente, gestita secondo criteri e regole atti ad assicurare la corretta ed effettiva destinazione del patrimonio al conseguimento dello scopo.

La diffusa consapevolezza dell'importanza e dell'urgenza di un intervento in materia è resa evidente dalla presentazione di diverse proposte di legge, sia nel corso della precedente che della attuale legislatura.

Alcune di tali proposte di legge, in particolare, hanno prospettato l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto anglosassone del *trust*, segnatamente ai fini del mantenimento dei soggetti portatori di gravi *handicap*.

La compatibilità del *trust* con il nostro ordinamento giuridico appare, tuttavia,

dubbia, come evidenziato da autorevole dottrina e dagli elementi emersi dalla approfondita istruttoria operata nella scorsa legislatura dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati in sede di esame di alcune proposte di legge concernenti il *trust* e le società fiduciarie.

In ogni caso, il *trust*, proprio perché proveniente da un'altra tradizione giuridica, presenterebbe il rischio di risultare di applicazione non agevole e diretta per i soggetti interessati, soprattutto se di modeste disponibilità economiche, vanificando gli obiettivi sociali posti alla base della disciplina che si intende introdurre.

La presente proposta di legge, invece, intende privilegiare la definizione di una disciplina che, pur essendo per molti aspetti profondamente innovativa, appare sicuramente coerente con il nostro sistema civilistico e fiscale e, quindi, di più immediata e agevole fruibilità per i soggetti interessati.

Alla luce di queste considerazioni, l'articolo 1 prevede la possibilità di istituire un patrimonio separato, vincolato allo scopo di favorire l'autosufficienza economica dei soggetti portatori di gravi *handicap*, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero di favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti.

Il patrimonio costituisce una massa distinta rispetto al patrimonio del disponente, il soggetto che destina i beni per le finalità indicate, e del gestore, il soggetto investito della amministrazione dei medesimi beni.

In tal modo, si assicura la separazione patrimoniale necessaria ai fini della effettiva ed esclusiva utilizzazione dei beni in esso ricompresi e delle utilità da esso traibili nell'interesse del beneficiario.

Il ricorso alla costituzione di patrimoni destinati al perseguimento di specifiche finalità non costituisce, peraltro, una assoluta novità per il nostro ordinamento. Merita ricordare, infatti, che il nuovo 2447-*bis* del codice civile, introdotto nell'ambito della riforma delle società di capitali e cooperative, di cui al decreto legislativo n. 6 del 2003, consente alla

società di costituire « uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare ». Ai sensi dell'articolo 2447-*quinquies*, il patrimonio destinato gode di autonomia rispetto al patrimonio della società, in quanto i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare.

Con la proposta di legge in esame viene proposto, con gli opportuni adattamenti, un analogo strumento inteso non allo svolgimento dell'attività di impresa relativamente ad uno specifico affare ma, appunto, alle finalità di assistenza e di mantenimento dei soggetti portatori di *handicap* o dei discendenti.

L'articolo 2 definisce i requisiti di forma e di contenuto dell'atto istitutivo del patrimonio destinato. I requisiti tengono conto, per un verso, della peculiarità del regime giuridico e fiscale del patrimonio e, per altro verso, dell'esigenza di assicurare la corretta gestione del patrimonio stesso.

Sotto il primo profilo, si stabilisce che l'atto istitutivo deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Sotto il secondo profilo, si prevede che l'atto istitutivo deve:

a) imporre al gestore l'obbligo di destinare ogni reddito del patrimonio destinato alla cura, al mantenimento, all'istruzione e al sostegno di uno o più soggetti portatori di gravi *handicap* o di discendenti;

b) consentire al gestore di alienare i beni oggetto della destinazione ove l'alienazione sia dal medesimo ritenuta necessaria per le finalità per le quali il patrimonio è stato istituito. Tale previsione risponde all'obiettivo di assicurare un certo grado di flessibilità nella gestione del patrimonio destinato;

c) contenere, ove il disponente non rivesta la qualità di gestore, l'indicazione di uno o più soggetti supervisor, con il diritto di agire per ottenere l'adempimento delle obbligazioni a carico del gestore. La disposizione intende apprestare, soprattutto nei casi in cui la costituzione del

patrimonio destinato sia avvenuta *mortis causa*, un adeguato strumento di controllo sulla gestione del patrimonio.

Per quanto attiene alla durata dei patrimoni destinati, quelli istituiti in favore dei soggetti portatori di gravi *handicap* hanno durata corrispondente alla vita del beneficiario. Si rimette all'atto costitutivo di stabilire, alla morte degli stessi beneficiari, la restituzione al disponente, ovvero ai suoi eredi, dei beni originari o di quelli esistenti a tale momento, ovvero l'attribuzione di detti beni ad un destinatario finale indicato dal disponente.

Nel caso dei patrimoni in favore dei discendenti, l'atto costitutivo deve fissare un termine di durata non superiore a venticinque anni e indicare il destinatario finale, eventualmente diverso dal beneficiario.

L'articolo 3 disciplina puntualmente i compiti del gestore, stabilendo che esso deve:

comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia e con correttezza;

assicurare una sana amministrazione dei beni oggetto di destinazione;

adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.

Analogamente a quanto previsto dal codice civile per il tutore, si è ritenuto, inoltre, di stabilire l'obbligo del gestore, se diverso dal disponente, di presentare un rendiconto annuale al supervisore.

L'attività del gestore si intende prestata a titolo gratuito salva diversa disposizione dell'atto costitutivo. Al fine di evitare comportamenti elusivi, si precisa, tuttavia, che, ove il gestore sia il disponente, l'attività deve essere sempre prestata a titolo gratuito.

L'articolo 4 contiene alcune disposizioni di carattere processuale. In particolare, si prevede che il disponente, i beneficiari e chiunque vi abbia interesse pos-

sano adire il tribunale per chiedere la revoca del gestore, in caso di inadempimento dei doveri previsti dagli articoli 2 e 3. In tale caso, il tribunale nomina, sentito il disponente, un nuovo gestore.

Gli articoli 5 e 6 concernono il regime fiscale dei patrimoni destinati. Si è ritenuto, peraltro, opportuno precisare, all'articolo 1, comma 2, al fine di garantire la coerenza e la sistematicità dell'ordinamento, che le disposizioni di natura tributaria contenute nella legge entrano in vigore a decorrere dalla data del 1° gennaio 2004, in attesa della attuazione della riforma del sistema fiscale statale di cui alla legge delega n. 80 del 2003.

L'articolo 5, in particolare, prevede l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale sugli atti negoziali relativi ai beni del patrimonio destinato.

L'articolo 6 disciplina il trattamento dei patrimoni separati ai fini delle imposte sui redditi.

In primo luogo, si assoggettano i redditi prodotti dai patrimoni destinati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'applicazione, ove previste dalla normativa vigente, delle imposte sostitutive.

In secondo luogo, si stabilisce che l'attribuzione di beni relativi all'impresa, di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa ai patrimoni destinati non costituisce realizzo di plusvalenze o di minusvalenze, qualora il patrimonio:

a) abbia quale scopo esclusivo il sostegno ai soggetti portatori di gravi *handicap*, ovvero il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti;

b) l'atto istitutivo preveda la restituzione di tali beni o di quelli esistenti al termine della destinazione.

L'articolo 7, infine, concerne la copertura finanziaria dei maggiori oneri che potrebbero derivare dal provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate:

a) a favorire l'autosufficienza economica dei soggetti portatori di gravi *handicap*, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

b) a favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico di discendenti.

2. Le disposizioni di natura tributaria contenute nella presente legge entrano in vigore a decorrere dalla data del 1° gennaio 2004, nelle more del completamento dell'attuazione della riforma del sistema fiscale statale di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80.

3. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) disponente: il soggetto che destina beni agli scopi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) gestore: il soggetto investito della amministrazione di beni finalizzata agli scopi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*;

c) beneficiario: il soggetto nel cui interesse è disposta la destinazione di beni per gli scopi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

4. Il disponente può assumere le funzioni di gestore.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il disponente può costituire un patrimonio con vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 2.

6. Il patrimonio con vincolo di destinazione costituisce una massa distinta ri-

spetto al patrimonio del disponente e del gestore.

ART. 2.

(Destinazione di beni in favore di soggetti portatori di gravi handicap e di discendenti).

1. La destinazione negoziale di beni in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, mediante la costituzione di patrimoni di cui al comma 5 del medesimo articolo 1, è regolata dalla presente legge.

2. La destinazione negoziale si considera in favore di soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, qualora l'atto:

a) imponga al gestore di destinare ogni reddito del patrimonio destinato alla cura, al mantenimento, all'istruzione e al sostegno di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero da testamento;

c) contenga l'accettazione dell'incarico da parte del gestore, ove la destinazione non sia stata disposta con atto a causa di morte;

d) consenta al gestore di alienare i beni oggetto della destinazione ove l'alienazione sia dal medesimo ritenuta necessaria per le finalità di cui alla lettera *a)*;

e) contenga, ove il disponente non rivesta la qualità di gestore, l'indicazione di uno o più soggetti supervisori, ai quali sia attribuito il diritto di agire per ottenere l'adempimento delle obbligazioni a carico del gestore;

f) relativamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, preveda, alla morte degli stessi, la restituzione al disponente, ovvero ai suoi eredi, dei beni originari o di quelli esistenti a tale momento, ovvero l'attribuzione di detti beni ad un destinatario finale indicato dal disponente;

g) relativamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, preveda

un termine di durata non superiore a venticinque anni, nonché l'indicazione di un destinatario finale se diverso dal beneficiario.

ART. 3.

(Svolgimento dei compiti del gestore).

1. Nello svolgimento dei propri compiti il gestore deve:

a) comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia e con correttezza;

b) assicurare una sana amministrazione dei beni oggetto di destinazione;

c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.

2. Il gestore, se diverso dal disponente, è tenuto a presentare un rendiconto annuale al supervisore.

3. Il gestore può rinunciare all'incarico mediante comunicazione in forma scritta con data certa al disponente ovvero, in mancanza, al supervisore. Il gestore resta in carico sino alla nomina del nuovo gestore.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il nuovo gestore è nominato dal disponente con atto scritto di data certa. In assenza del disponente, il gestore è nominato dal tribunale in camera di consiglio su istanza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del supervisore ovvero di chiunque vi abbia interesse.

5. L'attività del gestore è prestata a titolo gratuito salva diversa disposizione dell'atto costitutivo. Ove il gestore sia il disponente, l'attività deve essere sempre prestata a titolo gratuito.

ART. 4.

(Disposizioni processuali).

1. Il tribunale in camera di consiglio:

a) pronuncia la revoca del gestore, in caso di inadempimento dei doveri previsti dagli articoli 2 e 3;

b) nomina, nel caso di cui alla lettera a), sentito il disponente, un nuovo gestore.

2. Il ricorso può essere proposto dal disponente, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), dal soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), e da chiunque vi abbia interesse.

3. Ai fini di cui al presente articolo, in deroga alle disposizioni del codice di procedura civile, è competente il tribunale del luogo di residenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).

ART. 5.

(Agevolazioni fiscali).

1. Dopo l'articolo 9 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — 1. Per gli atti negoziali relativi ai beni del patrimonio destinato allo scopo esclusivo di favorire l'autosufficienza economica dei soggetti portatori di gravi *handicap*, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero di favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti imposta in misura fissa ».

2. All'articolo 11, comma 1, della tariffa, parte I, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo le parole: « e 11-ter » sono inserite le seguenti: « atti pubblici e scritture private autenticate in relazione alla destinazione negoziale di beni allo scopo esclusivo di favorire l'autosufficienza economica dei soggetti portatori di gravi *handicap*, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero di favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti che contengano la nomina del gestore, l'accettazione dell'ufficio da parte del medesimo, ovvero le sue dimissioni; ».

3. All'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-ter. Per la trascrizione di atti relativi ai beni del patrimonio destinato, nonché per la trascrizione del vincolo, ove a destinazione negoziale dei beni abbia come scopo esclusivo il sostegno ai soggetti disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti, l'imposta è dovuta in misura fissa ».

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 2-bis. L'imposta è dovuta nella misura fissa per le volture eseguite in dipendenza degli atti indicati all'articolo 2, comma 2-ter ».

ART. 6.

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).

1. I redditi, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dai beni oggetto di destinazione nell'interesse dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, si considerano conseguiti dal patrimonio destinato. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

2. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. *(Redditi dei patrimoni destinati)* — 1. Sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi prodotti dai patrimoni destinati il cui scopo esclusivo è garantire il sostegno ai soggetti portatori di gravi *handicap*, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e

successive modificazioni, ovvero favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti ».

3. All'articolo 54 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *6-bis.* Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, l'attribuzione di beni relativi all'impresa di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa ai patrimoni destinati non costituisce realizzo di plusvalenze o di minusvalenze, qualora:

a) abbia quale scopo esclusivo il sostegno ai soggetti portatori di gravi *handicap*, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti;

b) l'atto preveda la restituzione dei beni di cui all'alinea o di quelli esistenti al termine della destinazione ».

4. All'articolo 81 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-quinquies.* Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, il trasferimento di beni a patrimoni destinati non costituisce realizzo di plusvalenze o di minusvalenze, qualora:

a) la destinazione negoziale dei beni abbia quale scopo esclusivo il sostegno ai soggetti portatori di gravi *handicap*, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti;

b) l'atto preveda la restituzione dei beni di cui all'alinea o di quelli esistenti al termine della destinazione ».

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0044820